



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

## UFFICIO DI GABINETTO

C.so Italia n.72 – 97199 Ragusa – Tel. 0932 676382

Email: [sindaco@comune.ragusa.gov.it](mailto:sindaco@comune.ragusa.gov.it)

Pec: [comunergpec@pec.comune.ragusa.gov.it](mailto:comunergpec@pec.comune.ragusa.gov.it)

Ord. N. ~~461~~ Del ~~29-05-2019~~

**Oggetto: Ordinanza sindacale di misure di sicurezza urbana e safety in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giorgio a Ragusa Ibla.**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che nei giorni 31 maggio e 1 e 2 giugno 2019 si terranno a Ragusa Ibla i festeggiamenti in onore del patrono di Ragusa Ibla “San Giorgio”;

**CONSIDERATO** che in queste giornate sarà notevole il flusso dei visitatori con conseguente necessità di adottare ogni misura possibile a tutela della pubblica incolumità delle persone e della sicurezza urbana legata, anche, al consumo e vendita di bevande alcoliche;

**VALUTATO** che l’abuso di bevande alcoliche, durante le svolgimento delle manifestazioni e delle processioni religiose, potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l’incolumità pubblica; in particolare, l’abbandono dei contenitori di vetro e di lattine è idoneo a determinarne l’incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno prevedere nei confronti delle attività ubicate nell’area ricompresa di Ragusa Ibla specifiche disposizioni a tutela della sicurezza in occasione dei festeggiamenti di cui in precedenza dei giorni 31 maggio e 1 – 2 giugno c.a., nonché limitatamente alla propria competenza di misure di “safety” (e non “security” di competenza delle Forze di Polizia) a tutela dei cittadini, dei partecipanti alle manifestazioni nell’ottica della politica di “gestione integrata della piazza”;

**VISTO** il Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18.06.1931, n.773 con particolare riferimento all’art.9;

**VISTO** l’art. 50 ed in particolare i commi 5 e 7, del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267 così come modificati dall’art.8 comma 1 lett. a) D.L. 14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n.14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n.48 recante: Disposizioni urgenti n materia di sicurezza delle città;

**VISTO** l’art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

### ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall’art. 689 del Codice Penale, dalle ore 14.00 alle ore 24.00 dei giorni 31 maggio, del 1 e 2 giugno c.a. e fino alle ore 03.00 del 3 giugno c.a. a Ragusa Ibla:

1. Ai titolari di esercizi pubblici, commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, il divieto di vendita in

- bottiglie di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore di vetro, nonché altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro;
2. A chiunque di procedere al consumo di bevande in bottiglie di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore di vetro, nonché altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro;
  3. Le violazioni alla presente ordinanza , fatte salve le sanzioni , anche penali,, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis D. Lgs 267/2000, Se la violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore, ivi compreso l'avvio di procedimento ex art. 1000TULPS.
  4. Fermo restando le determinazioni assunte dagli Organi aventi competenza in materia, il Responsabile della Protezione Civile è tenuto a predisporre servizi di specifica competenza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.  
All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.  
L'inosservanza dell'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 C.P.

#### DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ragusa, dando mandato al responsabile dell'Ufficio Stampa dell'ente di dare ampia diffusione della presente ordinanza anche su periodici e/o quotidiani locali.

#### AVVERTE

La presente ordinanza deve essere trasmessa a:

- 1) UTG/Prefettura di Ragusa;
- 2) Questura di Ragusa;
- 3) Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Ragusa;
- 4) Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- 5) Comando di Polizia Locale di Ragusa per gli aspetti di specifica competenza;
- 6) Al responsabile Comunale della Protezione Civile;
- 7) Al Responsabile Ufficio Stampa per la massima pubblicizzazione.

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio vigileranno sul rispetto e l'osservanza del presente provvedimento.

Dal Palazzo di Città, 29 maggio 2019

IL SINDACO

*Avv. Giuseppe Cassi*

